

Cartelle, l'intimazione di pagamento interrompe la prescrizione dei crediti

Riscossione

Termine di dieci anni
per i tributi erariali
Cinque per gli interessi

Difesa immediata
per evitare che la pretesa
possa essere consolidata

Luigi Lovecchio

La prescrizione delle cartelle dell'agente della riscossione dipende dalla natura dell'entrata, anche in presenza di cartella divenuta definitiva. Fanno eccezione le somme risultanti da sentenze passate in giudicato per cui la prescrizione è sempre decennale, a prescindere dalla natura dell'entrata.

Se si riceve un preavviso di fermo riferito a tributi oramai prescritti è

consigliabile contestare tempestivamente, nei 60 giorni, l'intimazione, per evitare che la pretesa tributaria si consolidi e la prescrizione venga "sanata". Sono alcuni dei temi emersi nella diretta web sul sito del Sole 24 Ore nel percorso che porta allo Speciale Telefisco del 19 settembre.

In materia di tributaria, solitamente il titolo esecutivo (cartella di pagamento o accertamento esecutivo) si notifica entro termini decadenziali. Per le cartelle, i termini sono stabiliti nell'articolo 25 del Dpr 602/1973. I termini decadenziali, diversamente da quelli prescizionali, non si possono interrompere ma devono essere rispettati compiendo l'atto per il quale gli stessi sono previsti. Una volta notificata la cartella, si apre la fase del recupero coattivo che è invece retta da termini prescizionali. Con riferimento ai tributi erariali, il termine di prescrizione è di dieci anni (Cassazione 10549/2019). Per i tributi locali, invece, la prescrizione è di cinque anni. Si ricorda inoltre che le sanzioni tributarie, di qualunque tipologia, si

prescrivono in cinque anni (articolo 20 del Dlgs 472/1997). Anche gli interessi sulle entrate tributarie sono soggetti al medesimo termine (in tal senso l'ordinanza 23863/2024 depositata il 5 settembre). Come chiarito da tempo dalla Cassazione (Sezioni Unite 23397/2016), la prescrizione non cambia se il titolo esecutivo si è reso definitivo. Sempre la giurisprudenza della Corte ha inoltre stabilito che, se invece le somme pretese trovano causa in una sentenza definitiva, poiché ciò che si riscuote è la sentenza e non l'atto originariamente notificato, la prescrizione è sempre decennale, a prescindere dalla natura dell'entrata (Cassazione 28315/2017).

La prescrizione si può sempre interrompere con la notifica di un atto di messa in mora. In tale eventualità, inizia a decorrere un nuovo periodo di tempo che potrà a sua volta essere successivamente interrotto, e così potenzialmente all'infinito.

Se si riceve un atto dell'agente della riscossione, ad esempio un preavviso di fermo amministrativo, riferito a

un'entrata già prescritta, sarà più che opportuno contestare tempestivamente la pretesa, per evitare che la stessa si consolidi e che quindi l'eccezione di prescrizione non possa più essere avanzata.

Occorre inoltre ricordare le sospensioni derivanti dalla normativa Covid (articolo 68 del Dl 18/2020). Al riguardo, la sospensione è articolata con tempistiche differenti, a seconda della tipologia di entrata. Così, ad esempio, in caso di iscrizioni a ruolo effettuate nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, la sospensione è di 24 mesi. Per gli affidamenti eseguiti prima dell'8 marzo, la sospensione dovrebbe essere quella generale garantita dall'articolo 12, comma 1, del Dlgs 159/2015, pari a 542 giorni (corrispondente al periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021).

Se si tratta di termini originariamente in scadenza nel 2020 o nel 2021, opera la sospensione di cui all'articolo 12, comma 2, Dlgs 159/2015, che valeva sino al 31 dicembre 2023.